



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 28/16 DEL 15.07.2021

---

**Oggetto:** **Determinazione del calendario scolastico per l'annualità 2021/2022 nella Regione Sardegna.**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che l'articolo 138, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di determinazione del calendario scolastico.

L'Assessore riferisce, inoltre, che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 contiene deleghe e trasferimenti di competenze alle Regioni e agli Enti Locali, e che tali deleghe sono state conferite alla Regione Sardegna con il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.

L'Assessore richiama inoltre il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 1 (Autonomia scolastica), comma 1, "Le Istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- articolo 5 (Autonomia organizzativa), comma 2, "Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle Istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- articolo 8 (Definizione dei curricoli), comma 2, "Le Istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte;
- articolo 9 (Ampliamento dell'offerta formativa), comma 1 "Le Istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta



formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”;

- articolo 9, comma 2 “I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le Istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali”.

L'Assessore ricorda che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali.

L'Assessore, prosegue sottolineando che in merito alla determinazione del calendario scolastico, l'esercizio di tale funzione è ribadita dall'art. 72, comma 1, lett. d), della L.R. 12.6.2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali”, ed è disciplinato dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”, il quale prevede, tra l'altro, che:

- le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di stato;
- allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
- la Regione determini la data di inizio delle lezioni e il calendario relativo al loro svolgimento.

Preso atto che, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 297/1994, art. 74, comma 5, è competenza dello Stato la determinazione del calendario delle festività nazionali e degli esami di Stato, si intende provvedere alla formulazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2021/2022, al fine di consentire la programmazione didattica delle Istituzioni scolastiche autonome, la predisposizione dei servizi di competenza degli Enti Locali e l'organizzazione della vita familiare.

Tenuto conto dell'esigenza di dover assicurare una durata delle lezioni non inferiore ai 200 giorni e che le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze locali oltre che didattiche, l'Assessore propone che le lezioni abbiano inizio il 14 settembre 2021 e, limitatamente alla scuola primaria e alla secondaria di primo e



secondo grado, si concludano il giorno 8 giugno 2022. In considerazione della specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia protrarranno le attività didattiche al 30 giugno 2022.

L'Assessore precisa inoltre che le singole Istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni.

Nella proposta della presente deliberazione sono previsti n. 206 giorni di lezione che si riducono a n. 203 per via dei due giorni a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche.

Preso atto delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:

- a) tutte le domeniche;
- b) 1° novembre – festa di tutti i Santi;
- c) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- d) 25 dicembre – Natale;
- e) 26 dicembre - Santo Stefano;
- f) 1° gennaio – Capodanno;
- g) 6 gennaio – Epifania;
- h) lunedì dopo Pasqua;
- i) 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- j) 1° maggio - festa del Lavoro;
- k) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
- l) festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente.

Preso inoltre atto delle seguenti sospensioni:

- 1. 2 novembre: commemorazione dei defunti;
- 2. vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- 3. vacanze di carnevale: la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale;
- 4. vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;
- 5. 28 aprile 2022, Sa Die de sa Sardigna;
- 6. n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico.



I giorni di lezione che risultano nel calendario scolastico regionale sono così ripartiti (non si tiene conto del giorno del Santo patrono, che può ricadere anche al di fuori del periodo scolastico):

settembre 2021: giorni 14;

ottobre 2021: giorni 26;

novembre 2021: giorni 24;

dicembre 2021: giorni 18;

gennaio 2022: giorni 21;

febbraio 2022: giorni 24;

marzo 2022: giorni 26;

aprile 2022: giorni 19;

maggio 2022: giorni 26;

giugno 2022: giorni 8.

Totale 206

A disposizione del consiglio di Istituto -2 giorni (-1 nel caso la festa del Santo patrono ricada nel periodo scolastico)

Totale effettivo 203 giorni.

L'Assessore inoltre, riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli Enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico, precisa che eventuali adattamenti possono riguardare la data di inizio delle lezioni, una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche qualora ritenute funzionali al migliore svolgimento dell'offerta formativa.

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, nelle fattispecie di seguito enunciate:

1. esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 275/1999 nonché all'art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n.



- 297/1994. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
2. esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame

### DELIBERA

- di stabilire per l'anno scolastico 2021/2022:
  - a) la data di inizio delle lezioni il giorno 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
  - b) la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno per tutti gli ordini e gradi d'istruzione;
  - c) la data di termine delle attività il giorno 30 giugno per le scuole dell'infanzia;
- di stabilire che le singole Istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;
- di stabilire le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
  - 1) tutte le domeniche;
  - 2) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
  - 3) 25 dicembre – Natale;
  - 4) 26 dicembre - Santo Stefano;
  - 5) 1° gennaio – Capodanno;
  - 6) 6 gennaio – Epifania;
  - 7) lunedì dopo Pasqua;
  - 8) 1° maggio - festa del Lavoro;
  - 9) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
  - 10) festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;



ed inoltre le seguenti sospensioni:

1. 2 novembre: commemorazione dei defunti;
2. vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
3. vacanze di carnevale: la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale;
4. vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;
5. 28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardigna;
6. n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico.

I giorni di lezione che risultano nel calendario scolastico regionale sono così ripartiti:

settembre 2021: giorni 14;

ottobre 2021: giorni 26;

novembre 2021: giorni 24;

dicembre 2021: giorni 18;

gennaio 2022: giorni 21;

febbraio 2022: giorni 24;

marzo 2022: giorni 26;

aprile 2022: giorni 19;

maggio 2022: giorni 26;

giugno 2022: giorni 8.

Totale 206

A disposizione del consiglio di Istituto -2 giorni (-1 nel caso la festa del Santo patrono ricada nel periodo scolastico).

Totale effettivo 203 giorni;

- di stabilire che le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, nelle fattispecie di seguito enunciate:



1. esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 275/1999 nonché all'art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 297/1994. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
2. esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
  - di approvare il calendario per l'anno scolastico 2021/2022 per la Regione Sardegna secondo la proposta, formulata dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
  - di trasmettere copia della deliberazione alla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna per gli adempimenti di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda